

News – 22/04/2020

Ambiente – Scadenze di alcuni adempimenti per le imprese in materia ambientale

Nomina dell'Energy Manager e dichiarazione E-PRTR 2020 (30 Aprile); presentazione del MUD e versamento del diritto annuale di Iscrizione all'Albo Gestori (30 giugno)

Si riportano di seguito le date di scadenza di alcuni degli adempimenti previsti per le imprese, anche alla luce delle proroghe apportate in seguito alle recenti disposizioni.

Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2020

Dando seguito alla [news del 18.03.2020](#), l'Art. 113 del DL "Cura Italia" ha prorogato al **30 giugno** il termine per la presentazione del MUD 2020 relativo ai dati del 2019. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando la modulistica allegata al DPCM del 24 dicembre 2018 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016", pubblicato in GU il 22 febbraio 2019.

Imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali

L'Art. 113 del DL "Cura Italia" ha prorogato al **30 giugno** i termini per il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

E-PRTR 2020

Entro il 30 aprile deve essere effettuata la dichiarazione E-PRTR 2020 (European Pollutant Release and Transfer Register) relativa alla quantità di inquinanti rilasciati nell'ambiente da parte di tutti i gestori di stabilimenti soggetti all'obbligo ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 157 del 2011, in esecuzione del Regolamento (CE) 166/2006. La comunicazione potrà poi essere eventualmente modificata e/o integrata entro il 30 giugno 2019.

Come specificato da ISPRA sul proprio sito, segnaliamo che, come accaduto lo scorso anno, la comunicazione non avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all'indirizzo <http://www.eprtr.it/>, ma l'invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo.

Inoltre, l'ISPRA precisa che la variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, restano infatti invariati rispetto agli anni passati i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR.

Per ulteriori informazioni e per le modalità specifiche di invio dei dati si rimanda alla pagina relativa alla Dichiarazione E-PRTR 2019 sul sito web dell'ISPRA, disponibile al seguente [link](#).

Nomina dell'Energy Manager

Si ricorda che **entro il 30 aprile** le imprese devono comunicare alla F.I.R.E. (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia) il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (c.d. Energy Manager), che può essere sia un dipendente sia un consulente esterno.

Il compito dell'Energy Manager consiste nella raccolta e nell'analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell'uso efficiente dell'energia nella propria struttura. L'obbligo di comunicare l'Energy Manager – previsto dall'art. 19 della L. n. 10/1991 – è previsto per le imprese operanti nel settore industriale, terziario e dei trasporti che lo scorso anno abbiano registrato consumi di energia superiori a 10.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) nel settore industriale e a 1.000 tep negli altri settori. È importante precisare che la nomina dell'Energy Manager è totalmente informatizzata: l'impresa deve accreditarsi sull'apposito portale NEMO, reperibile al link nemo.fire-italia.org, e successivamente – a seguito dell'avvenuta accettazione della richiesta di accreditamento – potrà essere compilato il modulo online. Non verranno accettate nomine cartacee o in formato Excel inviate per posta ordinaria o per posta elettronica. Tutte le informazioni sulle novità introdotte sono descritte nelle "Linee guida per la nomina dell'Energy Manager", pubblicate dalla F.I.R.E., e sul sito web <http://em.fire-italia.org/linee-guida-nomina-em/>.

Per qualsiasi dubbio in merito alla nomina dell'Energy Manager è attivo lo sportello telefonico della F.I.R.E. (tel. +39 379 19 07 221) e la mail dedicata energymanager@fire-italia.org per presentare eventuali quesiti. Si ricorda infine che la mancata comunicazione nei termini prescritti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 a 51.645 euro (art. 132 D.P.R. n. 380/2001).

Si fa riserva di aggiornamenti e indicazioni nel caso intervenissero novità.

